## REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/88 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1988

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 prevede che le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3953/87 (³), stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche trovate nelle acque comunitarie;

considerando che si dovrebbero mettere in applicazione le modifiche delle norme che disciplinano la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, concordate tra le delegazioni della Comunità e quelle della Norvegia e della Svezia; che occorre anticipare la data di entrata in vigore dell'aumento delle dimensioni delle maglie per la pesca dei gamberi (Pandalus borealis) nello Skagerrak e nel Kattegat ed aumentare le dimensioni minime delle maglie per la pesca degli scampi (Nephrops norvegicus) nello Skagerrak e nel Kattegat;

considerando che i sun, la cui lunghezza risponde alle misure minime, sono troppo grandi per poter essere impiegati come esche vive; che è quindi opportuno permettere la detenzione a bordo di pesci di misura inferiore, in vista della loro utilizzazione come esche vive;

considerando che è necessario rendere più esplicite le disposizioni relative alla non applicazione del regola-

mento (CEE) n. 3094/86 alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi, precisando che le altre disposizioni del regolamento si applicano soltanto ai pesci, crostacei e molluschi trattenuti a tal fine e messe in vendita per il consumo umano,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

- Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma è completato con l'aggiunta del testo seguente:
  - c) ai suri (Trachurus spp.) destinati ad essere utilizzati come esche vive.
- 2) Il testo dell'articolo 12, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
  - « I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma possono essere venduti per il consumo umano soltanto se sono rispettate le altre disposizioni del presente regolamento. »
- I dati di cui all'allegato I riguardanti le zone geografiche:
  - Skagerrak e Kattegat per i gamberi (*Pandalus bore-alis*) (specie bersaglio autorizzate) e
  - Skagerrak e Kattegat per gli scampi (Nephrops norvegicus) (specie bersaglio autorizzate)

sono sostituiti dai dati figuranti nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

Per il Consiglio Il Presidente H. KLEIN

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 9.